SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1081)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1978

Protezione del nome « smalto »

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegato disegno di legge è stato predisposto per tener conto delle richieste degli operatori del settore al fine di distinguere nelle applicazioni industriali e nelle vendite al pubblico i prodotti smaltati da quelli verniciati.

Ciò perchè sia le caratteristiche fisico-chimiche sia i costi finali delle due finiture sono differenti.

Infatti i prodotti smaltati sono ricoperti da uno strato di una sostanza vetrosa avente elevata durezza ed ottimi requisti igienico-sanitari.

Tale strato, a differenza dei prodotti verniciati, viene applicato ad una temperatura superiore a 400 gradi dando luogo, dopo raffredamento, alla formazione di una pasta vetrosa avente un elevato grado di ancoraggio sulle superfici trattate.

Infatti gli strati di smalto che sono applicati agli oggetti vengono ottenuti dalla fusione di una miscela di prodotti inorganici, mentre gli strati di vernice sono ottenuti a seguito dell'evaporazione di un diluente contenuto nel veicolo della vernice che amalgama i differenti colori.

La *ratio* del disegno di legge è data dalla necessità non solo di tutelare il prodotto, ma anche, e principalmente, di tutelare i consumatori, i quali possono essere ingannati dall'uso arbitrario del nome « smalto ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo smalto è un prodotto ottenuto dalla fusione di componenti inorganici, che solidificando assumono lo stato vetroso. Lo smalto viene applicato a temperatura superiore ai 400 gradi centigradi in uno o più strati su oggetti metallici e ceramici con cui viene a costituire un tutt'uno inscindibile.

Art. 2.

Il nome smalto, da solo o incorporato in altre denominazioni, dovrà essere usato per indicare esclusivamente quel prodotto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1.

Art. 3.

È vietato l'uso del nome smalto per ogni altro prodotto che non presenti le caratteristiche di cui all'articolo 1. È vietato l'impiego di ogni modo di presentazione o di indicazione, quali disegni, illustrazioni, o qualsivoglia segno, o denominazione, suscettibile di creare, anche solo foneticamente, una confusione nell'acquirente sulla natura, l'origine, le qualità sostanziali dei prodotti o degli oggetti rivestiti di smalto.

Art. 4.

Chiunque pone in vendita prodotti con la denominazione smalto o altre denominazioni equivalenti, che non abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

La sanzione amministrativa predetta è applicata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.